



Commissione Sicurezza e Prevenzione Incendi presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata

*Oggetto: chiarimenti in merito all'obbligo normativo sull'installazione delle “ linee vita “
(finalizzate alle manutenzioni sulle coperture degli edifici).*

Premessa

Dopo l'oramai consueta richiesta da parte dell' Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche di integrare gli interventi che interessano le coperture con la previsione e la conseguente progettazione delle “ linee vita “ , questa Commissione è stata invitata dal Consiglio dell'Ordine ad esprimersi sull'obbligo normativo, derivante da leggi regionali (Regione Marche nello specifico) e/o di carattere nazionale, che ne imponga l'installazione e la conseguente progettazione .

Si analizzano quindi le norme vigenti in materia distinguendo i due ambiti:

a) Ambito Regionale (Regione Marche)

La L.R. del 22/04/2014 n. 7 concernente “*Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da disporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza*”, stabilisce le prescrizioni tecniche da adottare in relazione alle misure di prevenzione e di protezione indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale: si prevede quindi anche l'utilizzo delle “linee vita”, si specifica la documentazione occorrente per l'ottenimento della prescritta autorizzazione e vengono fissate le modalità di presentazione.

Tuttavia, sebbene vigente, detta legge resta di fatto inapplicabile per la mancata adozione , ai sensi dell'articolo 6 della stessa, del regolamento attuativo ad oggi mai emanato.

Si riporta testualmente l'articolo in parola:

– **Art. 6 (Disposizioni di attuazione)**

La Giunta regionale, con proprio regolamento, sentita la competente commissione assembleare, individua le prescrizioni tecniche da adottare in relazione alle misure di prevenzione e protezione indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a), e specifica la documentazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), nonché le modalità di presentazione della medesima.

L' attuale inapplicabilità, trova giustificazione proprio dal disposto del successivo articolo 7 (norme transitorie e finali) che stabilisce la non assoggettabilità alla norma di tutti i lavori non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del regolamento (appunto mai emanato).

Si riporta testualmente l'articolo in parola:

- **Art. 7** (Norme transitorie e finali)

1. La Giunta regionale adotta l'atto di cui all'articolo 6 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La presente legge si applica agli interventi edilizi i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del d.lgs. 81/2008.

b) Ambito nazionale

In ambito nazionale, come riportato nel comma 3 del citato art. 7 della L.R. 7/2014, le “linee vita” vengono contemplate al Capo II del Titolo IV - d.lgs. 81/2008.

In particolare le disposizioni sono contenute all'Art. 115 (Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto).

C'è da osservare intanto che il loro utilizzo è circoscritto ai cantieri temporanei e mobili, quindi all'atto dell'esecuzione di lavorazioni in quota; inoltre sono alternative, così come recita lo stesso articolo in premessa, ai sistemi di protezione collettiva di cui al precedente art. 111, sempre del medesimo Capo II: *Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota*.

E' palese quindi la discrezionalità dell'esecutore di lavorazioni in quota di optare, secondo le esigenze funzionali ed economiche del caso, per sistemi protettivi collettivi (privilegiati ai fini della sicurezza) ovvero di utilizzare appunto le “linee vita”.

Conclusioni

In definitiva, per quanto sopra esposto, benchè auspicato ai fini della prevenzione dei rischi di caduta dall'alto anche per le manutenzioni sulle coperture di edifici, nel nostro ambito regionale, sino all'emanazione del Regolamento Attuativo contemplato nella L.R. 7/2014, non vi è alcun obbligo normativo in merito all'installazione delle “linee vita” e di conseguenza alla loro progettazione.

Macerata li 10/05/2018

Il presidente della Commissione
(Ing. Enzo Leonardi)